

12 gennaio 2023

STATUTO

**della Associazione Associazione Italiana Formazione delle Arti,
in breve "A.I.for.ART."**

Articolo 1

Costituzione

E' costituita l'Associazione Italiana Formazione delle Arti (A.I.for.ART.)
che aderisce alla "Associazione Generale Italiana dello Spettacolo" (in
breve: "A.G.I.S." o "Agis").

A.I.for.ART. ha sede legale in Roma, presso la sede dell'AGIS, in Via
del Gesù 62.

Essa svolge la sua attività nel territorio italiano e all'estero.

Articolo 2

Scopi

L'Associazione si pone l'obiettivo di diventare uno strumento di dialogo
con il Parlamento italiano ed europeo, il Governo e tutte le principali
Istituzioni interessate, per la tutela degli interessi diffusi e collettivi dei
soggetti rappresentati, diventando un interlocutore unico e coeso
capace di armonizzare e rappresentare le differenti esigenze e priorità
che caratterizzano la formazione artistica nelle diverse discipline.

L' A.I.for.ART., esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta
apartiticità, si prefigge di rappresentare le istituzioni che in Italia si
occupano di Alta Formazione e perfezionamento artistico, musicale e
coreutico e di trattare temi reali che occupano le istituzioni aderenti,
prettamente pertinenti la didattica, quali, a mero titolo esemplificativo,

la distinzione dei percorsi di formazione secondo gli obiettivi, con conseguente selezione degli allievi in base alla distinzione delle prospettive professionali, la formazione dei docenti, la regolamentazione, distinzione e riconoscimento dei titoli/diplomi rilasciati. L' A.I.for.ART. inoltre, ha tra gli scopi anche quello di favorire e raccordare l'attività di formazione e perfezionamento con l'attività lavorativa nei campi artistici culturali di pertinenza

Articolo 3

Durata

L' A.I.for.ART. ha durata temporale illimitata.

Potrà deliberarsi il suo scioglimento nei casi e con le modalità stabilite nel seguente Art. 18.

Articolo 4

Funzioni

L' A.I.for.ART. esercita, d'intesa con l'A.G.I.S., le seguenti funzioni:

a) tutela gli interessi comuni del settore della Formazione teatrale, musicale, coreutica e delle attività di circo contemporaneo e musical, rappresentandole nell'ambito nazionale, comunitario ed internazionale, e nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità nonché di altre organizzazioni e di terzi; elabora e promuove le linee programmatiche e ogni utile iniziativa relativa ad aspetti legislativi, economici, organizzativi e sociali a tutela e sviluppo delle attività rappresentate;

b) raccoglie ed elabora informazioni e dati, promuove e realizza studi e ricerche su tematiche professionali, l'informazione e la

comunicazione;

c) assicura ai soci servizi comuni, anche avvalendosi delle strutture dell'A.G.I.S. e/o di altre società e, in attuazione degli scopi istituzionali, fornisce servizi specifici, anche a fronte del pagamento di corrispettivi da parte degli iscritti o di altre associazioni che svolgono attività simili;

d) interviene per la promozione e la tutela della Formazione teatrale, musicale, coreutica e delle attività di circo contemporaneo e musical, in ambito locale, nazionale, comunitario ed internazionale;

e) Promuove azioni coordinate ed esperienze formative organiche in tema di multidisciplinarietà artistica, anche in coerenza con le esperienze più avanzate a livello europeo;

f) partecipa all'attività propria della Unione Europea nonché ad altre iniziative estere anche al di fuori di quelle promosse dalla Unione Europea;

g) provvede a tutte quelle altre incombenze deliberate dall'assemblea generale;

h) svolge ogni altra attività non compresa nelle lettere precedenti ma ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dei propri fini, ivi inclusa l'adesione ad altri enti, istituzioni ed associazioni pubbliche e/o private, italiane e straniere, aventi finalità e scopi analoghi.

Articolo 5

Soci

Sono Soci dell'associazione gli istituti di formazione per ciascuna disciplina che si muovano nell'ambito dell'eccellenza italiana nonché le

associazioni più rappresentative che si occupano di tutela della formazione artistica

I Soci possono usufruire dei servizi offerti dall'A.I.for.ART., e dall'A.G.I.S., cui l'A.I.for.ART. aderisce, purché siano in regola con il versamento delle quote associative degli anni precedenti come dell'anno in corso.

Articolo 6

Adesione soci

Il Consiglio direttivo di A.I.for.ART. delibera in merito alle domande di ammissione a Socio verificando la sussistenza della condivisione degli scopi e della compatibilità statutaria.

I Soci si obbligano a rispettare le norme dello statuto di A.I.for.ART. e dello Statuto A.G.I.S., a pagare le quote sociali annuali deliberate dagli organi competenti. Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi o rivalutabili.

L'adesione all'A.I.for.ART. ha durata annuale e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta dal Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima di ogni scadenza. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

La qualità di Socio si perde:

- a) per il venir meno dell'organizzazione aderente o per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda è stata accettata;
- b) per deliberazione dell'Assemblea generale, qualora il Socio attui comportamenti contrari alle regole ed agli interessi generali della

categoria nel suo insieme o comprometta il buon nome e l'unità di A.I.for.ART. e comunque compia azioni scorrette nei confronti dell'Associazione;

c) per deliberazione dell'Assemblea generale, qualora il Socio assuma iniziative a nome di A.I.for.ART. senza averne avuto esplicito mandato dagli organi competenti;

d) per dimissioni volontarie rese nei termini e con le modalità di cui al presente statuto;

e) per esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, a causa di morosità, totale o parziale, nel versamento delle quote annuali; la morosità sarà valutata dal Consiglio Direttivo, che provvede a fissare un termine entro il quale le somme dovute dovranno essere versate nelle casse sociali, al fine di evitare l'esclusione da A.I.for.ART. Il Consiglio Direttivo, entro un termine prescelto di ogni anno, invita i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative a regolarizzare la propria posizione, assegnando loro un termine entro cui provvedere, a pena di sospensione dell'esercizio dei diritti di Socio o di decadenza dalla qualità di Socio.

Articolo 7

Rinvio

Sono organi dell'associazione quelli di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Organi

Sono organi dell'A.I.for.ART.:

l'Assemblea Generale;

il Presidente;

due Vicepresidenti;

Il Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, dai due Vice

Presidenti e da due consiglieri, garantendo la rappresentanza di tutti i
comparti;

a) il Collegio dei Revisori dei Conti quale organo eventuale
costituito solo su esplicita volontà dell'Assemblea Generale.

Articolo 9

Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti,
dal Consiglio Direttivo dell'A.I.for.ART. dai Presidenti delle istituzioni
aderenti o da un loro rappresentante.

Ai lavori dell'Assemblea viene invitato a partecipare anche il
Presidente dell'A.G.I.S.

L'Assemblea Generale è validamente costituita quando sia presente la
maggioranza dei soci aventi diritto di voto in quanto in regola con il
pagamento della quota. Trascorsa un'ora da quella fissata per la
riunione, l'Assemblea generale è valida con la presenza di almeno 1/3
(un terzo) dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea Generale.

Per le riunioni dell'Assemblea Generale devono essere redatti i verbali
che sono trascritti su apposito libro. I verbali devono essere firmati dal
Presidente e dal segretario verbalizzante; i contenuti dei verbali così
redatti e approvati dall'Assemblea Generale vengono trascritti e fanno

piena fede.

All'Assemblea sono devoluti i seguenti poteri:

- a) eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, garantendo la rappresentanza a tutti i comparti;
- c) esprimersi sulla costituzione del Collegio dei Revisori dei conti ed eleggerne i membri;
- d) deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo la perdita della qualità di socio;
- e) delineare le direttive generali e i piani di azione dell'attività dell'associazione;
- f) approvare le eventuali modifiche statutarie;
- g) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative, determinandone l'ammontare e le modalità di versamento.
- h) discutere e delineare su ogni altro argomento di interesse per le categorie rappresentate;
- i) deliberare sulla mozione di sfiducia al Presidente e ai Vicepresidenti proposta dalla maggioranza dei soci;
- l) vigilare sul rispetto degli obblighi statutari da parte dei soci adottando, se del caso, i relativi provvedimenti sanzionatori, secondo quanto previsto dal regolamento;
- m) approvare i regolamenti;
- n) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, se costituito.

Le deliberazioni sono, di norma, assunte a maggioranza semplice dei voti rappresentati in assemblea, escluse le astensioni; escluse le lettere f e i che rientrano nelle regole dell'Assemblea Straordinaria.

Le votazioni si svolgono, di norma, a scrutinio palese, salvo quelle che il Presidente ritenga opportuno far svolgere a scrutinio segreto sentita l'Assemblea.

Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i soggetti la cui presenza sia utile in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente, anche con mezzi telematici, convoca l'Assemblea, con periodicità di norma trimestrale.

La convocazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita, per le convocazioni in via di urgenza, almeno 3 giorni prima della data prestabilita.

L'assemblea può tenersi con modalità a distanza mediante mezzi di telecomunicazione o piattaforme di videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, almeno in occasione dell'approvazione dei bilanci, i Revisori dei Conti.

L'assemblea straordinaria delibera, inoltre:

- a) sulle eventuali modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento dell'A.I.for.ART.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono

presenti almeno due terzi dei soci che abbiano diritto a parteciparvi.

Le decisioni dell'Assemblea straordinaria devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.

Articolo 10

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea Generale e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte, adottando le connesse opportune iniziative operative ed organizzative.

Il Presidente può essere delegato al compimento di atti e attività di competenza degli organi collegiali e assume le deliberazioni di competenza degli stessi in caso di urgenza, con vincolo di sottoporle a ratifica alla prima riunione successiva, da convocare entro trenta giorni.

Il Presidente è scelto tra persone di elevata competenza, esperienza, prestigio e onorabilità nei settori della formazione nello spettacolo e della cultura nazionale, nell'ambito dei soggetti giuridici che fanno parte dell'Assemblea Generale; dura in carica tre anni e può essere rieletto per uguale periodo una sola volta consecutivamente.

Nell'ipotesi di mancato rinnovo delle cariche alla scadenza statutaria, il Presidente agisce nella pienezza di poteri fino al rinnovo.

I Vicepresidenti sono indicati dall'Assemblea tra i componenti il Consiglio direttivo. Sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento e esercitano le funzioni del Presidente con pienezza di poteri. Ai Vicepresidenti possono essere attribuite deleghe operative, temporanee o permanenti, dagli organi collegiali.

Il Presidente ed i Vicepresidenti dovranno essere ciascuno rappresentativo di un diverso comparto.

Il Presidente e i Vicepresidenti ed il Comitato direttivo cessano immediatamente dalla carica in seguito all'approvazione della mozione di sfiducia proposta dalla maggioranza dei soci.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due consiglieri, garantendo la rappresentanza di tutti i comparti.

Il Consiglio direttivo:

- a) Cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione approvati dall'Assemblea ed individua possibili linee di attività/iniziativa da presentare alla Assemblea per l'approvazione;
- b) Propone l'esclusione dalla qualifica di soci ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. b) ed e);
- c) Presenta alla Assemblea, per l'approvazione, i regolamenti necessari e funzionali all'attività della Associazione stessa;
- d) Predispone il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- e) Approva le domande di ammissione dei Soci.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima della data stabilita, per le convocazioni in via di urgenza, almeno 2 giorni prima della data stabilita.

Il Consiglio Direttivo può tenersi con modalità a distanza mediante

mezzi di telecomunicazione o piattaforme di videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da uno dei due Vicepresidenti. Esso delibera a maggioranza semplice.

Articolo 12

Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale, costituito solo su esplicita volontà espressa dall'Assemblea Generale. È composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale

Elegge nel proprio seno il Presidente.

Non possono essere nominati revisori coloro che facciano parte di altri organi collegiali elettivi della Confederazione.

Il Collegio dei Revisori dura in carica un triennio; i revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori:

a) vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione;

b) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo per la deliberazione dell'assemblea e predispone una relazione di accompagnamento ai Bilanci Preventivo e Consuntivo dell'Associazione

Articolo 13

Entrate e patrimonio

Le entrate sono costituite:

a) dalle contribuzioni ordinarie versate dai soci secondo parametri stabiliti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo;

b) dai contributi straordinari versati dai soci su deliberazione dell'Assemblea Generale:

c) da ogni altro contributo, donazione e finanziamento proveniente da soggetti, persone giuridiche, enti e organismi pubblici per le finalità della Associazione;

d) dai proventi derivanti dalla partecipazione in società o associazioni delle quali l'Associazione faccia parte, da investimenti o dall'esercizio di attività espletate secondo le finalità dell'Associazione.

Il patrimonio è costituito:

a) da qualsiasi valore o versamento in conto patrimonio che pervenga alla Associazione per acquisti, lasciti, donazioni, contribuzioni o versamenti;

b) dal fondo di riserva eventualmente costituito con le eccedenze di bilancio;

c) da erogazioni liberali finalizzate e/o da eventuali contributi e/o versamenti a patrimonio effettuati da enti ed organismi pubblici e/o privati.

Articolo 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo dovrà essere sottoposto alle determinazioni dell'Assemblea, dopo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito, e l'approvazione del Consiglio Direttivo, entro il mese di

novembre dell'anno precedente a cui il bilancio preventivo si riferisce;
il bilancio consuntivo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti,
se costituito, e l'approvazione del Consiglio Direttivo, dovrà essere
trasmesso all'Assemblea per le determinazioni di competenza non
oltre i sei mesi successivi dell'anno a cui il bilancio consuntivo si
riferisce.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi ai
revisori, se il Collegio viene costituito, dei conti almeno 15 giorni prima
di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea generale.

Le quote annuali dovute dai Soci vengono determinate dalla
Presidenza in base alle risultanze del bilancio preventivo approvato,
nel termine individuato dall'Assemblea Generale. Qualora entro il
predetto termine non fosse stato approvato il bilancio preventivo, le
quote annuali saranno provvisoriamente determinate in misura non
superiore al _____ di quelle determinate in base alle risultanze
dell'ultimo bilancio preventivo approvato dall'Assemblea Generale.

L'eventuale conguaglio, a favore del socio, verrà definitivamente
determinato a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea del
bilancio preventivo dell'esercizio cui le quote si riferiscono.

Le quote annuali, in ogni caso, dovranno essere versate senza indugio,
dietro richiesta da inoltrare al Socio. I contributi associativi, ancorché
liquidati a titolo provvisorio, possono formare oggetto di cessione nei
confronti degli istituti di credito e degli enti creditizi e finanziari in
genere.

Articolo 15

Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti.

L'Assemblea Generale delibera su tutte le modalità della liquidazione, sulla nomina di uno o più commissari liquidatori, sulla devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto del disposto del seguente comma 3.

Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 16

Regolamenti

Ai fini di una piena e completa attuazione delle norme del presente statuto la Presidenza potrà proporre regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale di Soci, che li approva con la maggioranza dei voti assembleari.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di diritto positivo italiano, vigenti in materia di libere associazioni e di esercizio di attività di spettacolo

F.to: